



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/36 del 22.12.2023

Linee guida per il triennio 2024-2026, concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18.

Riferimenti normativi

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, recante "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
- Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, recante "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie", art 65;
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";
- Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, "Legge di stabilità 2023";
- Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2, "Bilancio di previsione 2023-2025";
- Delib.G.R. n. 6/7 del 24 febbraio 2023, concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 "Bilancio di previsione 2023-2025" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 23 febbraio 2023 - Supplemento Ordinario n.1)";
- Delib.G.R. n. 13/24 del 6 aprile 2023, concernente "Aggiornamento deliberazione della Giunta n. 6/7 del 24 febbraio 2023 avente ad oggetto "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 "Bilancio di previsione 2023-2025" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 23 febbraio 2023 – Supplemento Ordinario n. 1)". Ratifica atti di variazione di bilancio assunti in via amministrativa ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. e non recepiti nella proposta di legge di bilancio";

Premessa

Il presente documento detta linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") per il triennio 2024 - 2026" (Parte prima e Parte seconda).

Parte prima – REIS

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita. Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, il REIS, reddito di inclusione sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1 – Nuclei beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al REIS, tutti i nuclei familiari anche monocomponenti, come definiti ai fini ISEE, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere alla Misura i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle pubbliche amministrazioni.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti dovranno avere un'attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti dovranno avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.000. L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni, come da seguente tabella esplicativa:

N. componenti	Parametro scala equivalenza	ISR	ISRE
	a)	b)	c = (b) / (a)
1	1	6.000,00	6.000,00
2	1,57	9.420,00	6.000,00
3	2,04	12.240,00	6.000,00
4	2,46	14.760,00	6.000,00
5	2,85	17.100,00	6.000,00

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all'interno dell'attestazione ISEE minorenni.

È ammesso il valore ISRE elaborato su attestazione ISEE corrente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

1.5 Requisiti di disponibilità beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

1.6 Incompatibilità

L'accesso al REIS è incompatibile con il beneficio dell'assegno di inclusione (AdI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro".

Art. 2 – Domanda di ammissione

Per l'annualità 2024, le domande di ammissione saranno presentate presso ciascun Comune nei termini e nelle modalità definite nei propri avvisi.

Per gli anni 2025 e 2026, le domande sono presentate attraverso piattaforma digitale predisposta dalla Regione Sardegna. A seguito del rilascio della procedura online, i Comuni procedono con la contemporanea pubblicazione del bando per l'accesso al REIS sulla base di un format ed entro le date definite dalla Regione.

I Comuni che dispongono di propri sistemi informatizzati per la presentazione della domanda e che non vogliono avvalersi della piattaforma regionale ne daranno preventiva comunicazione alla Regione.

La domanda di accesso al REIS dovrà essere preceduta dalla presentazione della domanda di assegno di inclusione, nel caso in cui il nucleo richiedente possieda i requisiti di accesso alla Misura nazionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di mancato accesso alla Misura nazionale di assegno di inclusione, i componenti dei nuclei con ISEE non superiore a euro 6.000 dovranno presentare, preventivamente, domanda di “Supporto alla formazione e al lavoro” se non hanno già usufruito di tale Misura.

In caso di nuclei con minori, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di assegno unico universale (AUU) o all’esserne già beneficiari.

Art. 3 – Istruttoria delle domande

Per l’annualità 2024, i Comuni procedono con la verifica di tutti i requisiti di ammissione come sopra definiti all’articolo 1 e di tutte le preventive condizioni per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 2.

Dall’annualità 2025, per la verifica dei requisiti, i Comuni potranno avvalersi della piattaforma regionale. La stessa eseguirà i controlli automatici previo accordo per l’interoperabilità con gli Enti gestori dei sistemi informativi di riferimento (INPS per banca dati ISEE e Ministero dell’Interno per ANPR), dei seguenti requisiti:

- ISEE (valore ISRE inferiore a; valore ISP inferiore a ...);
- residenza e composizione nucleo (attraverso la banca dati anagrafe ANPR).

I Comuni procederanno con eventuali verifiche non effettuate in automatico (es. emigrati di ritorno non iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero AIRE, verifiche sul possesso delle autovetture).

Eventuali piattaforme in uso a livello comunale o di Ambito PLUS potranno interoperare secondo i protocolli che verranno successivamente definiti.

Art. 4 – Graduatoria di ammissione

Le graduatorie vengono elaborate su base comunale e ordinate sulla base del valore crescente dell’ISRE, calcolato secondo la formula $ISR \div \text{scala di equivalenza}$, comprensiva delle maggiorazioni.

Art. 5 – Budget di inclusione

Ciascun nucleo beneficiario del REIS ha diritto ad un Budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

(euro 6.000 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Si riporta nella tabella successiva un esempio esplicativo del calcolo del Budget di inclusione, per nuclei con ISRE pari a zero e ipotetica scala di equivalenza:

N. componenti	6 mila meno ISRE pari a 0	Parametro scala di equivalenza	Budget di inclusione
	a)	b)	c = (a) x (b)
1	6.000,00	1,00	6.000,00
2	6.000,00	1,57	9.420,00
3	6.000,00	2,04	12.240,00
4	6.000,00	2,46	14.760,00
5	6.000,00	2,85	17.100,00



Non sarà attivata la componente progettuale del Progetto di inclusione, di cui al successivo paragrafo, nel caso in cui al nucleo venga assegnato un Budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

Art. 6 – Fabbisogno finanziario e criteri di riparto

Le risorse stanziare dal bilancio regionale nel triennio 2024-2026 per il REIS sono assegnate ai Comuni sulla base del fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali.

Per l'anno 2024, entro 5 mesi dall'approvazione delle Linee guida, i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, tramite il sistema informativo SIPSO con il conseguente fabbisogno finanziario, calcolato per 12 mensilità.

Per gli anni 2025 e 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione rileva dalla piattaforma regionale il fabbisogno complessivo calcolato per 12 mensilità, risultante dalle graduatorie di ciascun Comune.

Si riporta nella successiva tabella, come esempio, la simulazione di una graduatoria degli aventi diritto con la determinazione del fabbisogno per il Comune Y:

Tabella n. 1					
Posizione dei nuclei richiedenti	ISEE	ISR	Scala equivalenza con maggiorazioni	ISRE c= (a)/(b)	Budget di inclusione d= [6000 – (c)] x (b)
		a)	b)	c)	d)
1	1.563,58	127,20	2,07	61,45	12.292,80 €
2	480,00	480,00	1	480,00	5.520,00 €
3	5.000,06	500,06	1	500,06	5.499,94 €
4	4.356,96	1.673,60	2,04	820,39	10.566,40 €
5	1.509,60	1.509,60	1	1.509,60	4.490,40 €
6	1.656,05	2.600,00	1,57	1.656,05	6.820,00 €
7	2.019,20	2.019,20	1	2.019,20	3.980,80 €
8	2.400,00	2.400,00	1	2.400,00	3.600,00 €
9	2.509,31	5.119,00	2,04	2.509,31	7.121,00 €
10	3.304,00	2.720,00	1	2.720,00	3.280,00 €
11	2.848,20	2.798,40	1	2.798,40	3.201,60 €
12	2.866,67	4.300,00	1,5	2.866,67	4.700,00 €
13	3.104,02	6.000,00	2,04	2.941,18	6.240,00 €
14	4.941,46	7.384,00	2,46	3.001,63	7.376,00 €
15	4.279,87	4.753,00	1,57	3.027,39	4.667,00 €
16	5.223,60	3.200,00	1	3.200,00	2.800,00 €
17	4.232,52	8.192,80	2,54	3.225,51	7.047,20 €
18	3.731,18	10.062,80	3,04	3.310,13	8.177,20 €
19	3.344,00	3.344,00	1	3.344,00	2.656,00 €
20	3.405,00	6.946,40	2,04	3.405,10	5.293,60 €



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

21	3.567,37	10.167,00	2,85	3.567,37	6.933,00 €
22	3.605,41	7.463,20	2,07	3.605,41	4.956,80 €
23	7.850,06	5.731,40	1,57	3.650,57	3.688,60 €
24	7.020,58	7.606,80	2,07	3.674,78	4.813,20 €
25	4.829,69	11.734,86	3,04	3.860,15	6.505,14 €
26	4.672,21	11.717,75	2,96	3.958,70	6.042,25 €
27	4.000,00	4.000,00	1	4.000,00	2.000,00 €
28	4.282,99	10.878,80	2,54	4.282,99	4.361,20 €
29	4.419,03	9.147,40	2,07	4.419,03	3.272,60 €
30	4.519,24	8.450,97	1,87	4.519,24	2.769,03 €
31	4.858,00	4.858,00	1	4.858,00	1.142,00 €
32	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1.000,00 €
33	5.014,96	12.336,80	2,46	5.014,96	2.423,20 €
34	5.137,45	10.271,60	2,04	5.035,10	1.968,40 €
35	6.770,67	14.386,40	2,85	5.047,86	2.713,60 €
36	5.288,24	10.533,40	2,04	5.163,43	1.706,60 €
37	5.178,04	8.129,52	1,57	5.178,04	1.290,48 €
38	5.254,49	13.346,40	2,54	5.254,49	1.893,60 €
39	5.368,42	15.300,00	2,85	5.368,42	1.800,00 €
40	5.438,00	5.438,00	1	5.438,00	562,00 €
41	5.490,67	8.236,00	1,5	5.490,67	764,00 €
42	5.628,00	5.628,00	1	5.628,00	372,00 €
43	5.826,37	9.147,40	1,57	5.826,37	272,60 €
Fabbisogno complessivo comunicato dal Comune Y					178.580,24 €

Nell'esempio riportato il Comune Y ha un fabbisogno finanziario annuo pari a euro 178.580,24.

Sulla base del fabbisogno rilevato per ciascun Comune, la Regione assegna le risorse ai Comuni o, nel caso di gestione associata, agli Ambiti PLUS.

Il fabbisogno è calcolato per 12 mensilità e il beneficio a favore dei destinatari decorre dal mese di luglio di ciascuna annualità. Nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, "ponderato" sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziare, secondo la formula:

Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamiento regionale) diviso (Fabbisogno regionale "ponderato") moltiplicato (Fabbisogno Comune "ponderato" Y).

Dove il Fabbisogno "ponderato" di ciascun Comune è dato dalla formula = (Fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

Si riporta nella tabella successiva la modalità di calcolo indicata, a titolo esemplificativo, per uno stanziamento complessivo pari ad euro 313.000,00 a fronte di un fabbisogno di euro 369.407,24:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tabella n. 2

Comuni	Fabbisogno rilevato	IVSm	Fabbisogno regionale "ponderato"		Stanziamento regionale	e = (d) / (c_tot)	Budget assegnato a ciascun Comune su disponibilità effettiva (esempio con disponibilità di euro 313.000,00)	
							f = (c) x (e)	
	a	b	c = (a) x (b)		d		f = (c) x (e)	
Comune Y	178.580,24	98,775	c1	17.639.263,21	313.000,00	0,00854222	(c1)x(e)	150.678,38
Comune A	57.645,00	98,729	c2	5.691.233,21			(c2)x(e)	48.615,74
Comune B	68.463,00	100,004	c3	6.846.573,85			(c3)x(e)	58.484,91
Comune C	16.542,00	101,11	c4	1.672.561,62			(c4)x(e)	14.287,38
Comune D	23.202,00	101,23	c5	2.348.738,46			(c5)x(e)	20.063,43
Comune E	24.975,00	97,825	c6	2.443.179,38			(c6)x(e)	20.870,16
Totali	369.407,24		c_tot	36.641.549,72				313.000,00

Nel caso, ad esempio, il budget comunale disponibile, come sopra rideterminato, sia pari a euro 150.678,38, al Comune Y verrà assegnata tale somma, con una riduzione degli effettivi beneficiari della Misura, come esemplificato nella successiva tabella:

Tabella n. 3

Posizione dei nuclei richiedenti	ISEE	ISR	Scala equivalenza con maggiorazioni	ISRE c= (a)/(b)	Budget di inclusione d= [6000 - (c)] x (b)	Fabbisogno complessivo
		a)	b)	c)	d)	
1	1.563,58	127,20	2,07	61,45	12.292,80 €	12.292,80 €
2	480,00	480,00	1	480,00	5.520,00 €	*17.812,80 €
3	5.000,06	500,06	1	500,06	5.499,94 €	23.312,74 €
4	4.356,96	1.673,60	2,04	820,39	10.566,40 €	33.879,14 €
5	1.509,60	1.509,60	1	1.509,60	4.490,40 €	38.369,54 €
6	1.656,05	2.600,00	1,57	1.656,05	6.820,00 €	45.189,54 €
7	2.019,20	2.019,20	1	2.019,20	3.980,80 €	49.170,34 €
8	2.400,00	2.400,00	1	2.400,00	3.600,00 €	52.770,34 €
9	2.509,31	5.119,00	2,04	2.509,31	7.121,00 €	59.891,34 €
10	3.304,00	2.720,00	1	2.720,00	3.280,00 €	63.171,34 €
11	2.848,20	2.798,40	1	2.798,40	3.201,60 €	66.372,94 €
12	2.866,67	4.300,00	1,5	2.866,67	4.700,00 €	71.072,94 €
13	3.104,02	6.000,00	2,04	2.941,18	6.240,00 €	77.312,94 €
14	4.941,46	7.384,00	2,46	3.001,63	7.376,00 €	84.688,94 €
15	4.279,87	4.753,00	1,57	3.027,39	4.667,00 €	89.355,94 €
16	5.223,60	3.200,00	1	3.200,00	2.800,00 €	92.155,94 €
17	4.232,52	8.192,80	2,54	3.225,51	7.047,20 €	99.203,14 €
18	3.731,18	10.062,80	3,04	3.310,13	8.177,20 €	107.380,34 €
19	3.344,00	3.344,00	1	3.344,00	2.656,00 €	110.036,34 €
20	3.405,00	6.946,40	2,04	3.405,10	5.293,60 €	115.329,94 €



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

21	3.567,37	10.167,00	2,85	3.567,37	6.933,00 €	122.262,94 €
22	3.605,41	7.463,20	2,07	3.605,41	4.956,80 €	127.219,74 €
23	7.850,06	5.731,40	1,57	3.650,57	3.688,60 €	130.908,34 €
24	7.020,58	7.606,80	2,07	3.674,78	4.813,20 €	135.721,54 €
25	4.829,69	11.734,86	3,04	3.860,15	6.505,14 €	142.226,68 €
26	4.672,21	11.717,75	2,96	3.958,70	6.042,25 €	148.268,93 €
27	4.000,00	4.000,00	1	4.000,00	2.000,00 €	150.268,93 €
Nuclei esclusi						
28	4.282,99	10.878,80	2,54	4.282,99	4.361,20 €	
29	4.419,03	9.147,40	2,07	4.419,03	3.272,60 €	
30	4.519,24	8.450,97	1,87	4.519,24	2.769,03 €	
31	4.858,00	4.858,00	1	4.858,00	1.142,00 €	
32	5.000,00	5.000,00	1	5.000,00	1.000,00 €	
33	5.014,96	12.336,80	2,46	5.014,96	2.423,20 €	
34	5.137,45	10.271,60	2,04	5.035,10	1.968,40 €	
35	6.770,67	14.386,40	2,85	5.047,86	2.713,60 €	
36	5.288,24	10.533,40	2,04	5.163,43	1.706,60 €	
37	5.178,04	8.129,52	1,57	5.178,04	1.290,48 €	
38	5.254,49	13.346,40	2,54	5.254,49	1.893,60 €	
39	5.368,42	15.300,00	2,85	5.368,42	1.800,00 €	
40	5.438,00	5.438,00	1	5.438,00	562,00 €	
41	5.490,67	8.236,00	1,5	5.490,67	764,00 €	
42	5.628,00	5.628,00	1	5.628,00	372,00 €	
43	5.826,37	9.147,40	1,57	5.826,37	272,60 €	

* L'importo di 17.812,80 è dato dalla somma del Budget di inclusione dei primi due nuclei in graduatoria (d1+d2) e seguenti, sino all'utilizzo della disponibilità economica complessiva.

Le risorse saranno trasferite ai Comuni/Ambiti PLUS in un'unica soluzione, nella Misura del 100% del fabbisogno richiesto o di quello "ponderato" sulla base dell'IVSm .

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.R. n. 18/2016, una quota pari all'1,5% dello stanziamento annuale regionale è destinata, in parti uguali, agli Ambiti PLUS/Comuni (v. articolo 8, comma 30, della L.R. n. 1/2018) per le attività di gestione e per le spese per il personale o per i servizi esterni che si occupano della gestione della Misura.

Art. 7 – Progetto di inclusione

In ordine di posizione e comunque non oltre il mese di ottobre di ciascuna annualità, nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale competente, anche laddove rafforzato dalla gestione associata a livello di Ambito PLUS (anche a valere su altre fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitaria), procede con l'elaborazione del Progetto di inclusione, con i nuclei beneficiari, per la definizione delle effettive componenti di servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Qualora il Progetto personalizzato preveda interventi integrati o particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'Equipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in Ambito PLUS. Il Progetto è predisposto con il supporto e in collaborazione di altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene effettuata preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'equipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

7.1 Componente finanziaria e quota progettuale

Il Progetto di inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare, è formato da una componente "finanziaria" e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa (quota progettuale).

Il valore della componente finanziaria è pari al 70% del valore complessivo del Budget di inclusione. La componente finanziaria non potrà comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.100,00 ovvero pari al valore massimo dell'assegno di inclusione (AdI).

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto, viene erogata per 12 mensilità.

La quota progettuale è pari al 30 % del valore complessivo del Budget di inclusione.

Si riporta nella seguente tabella un esempio:

N. componenti	Budget di inclusione	70% componente Finanziaria	Valore mensile componente Finanziaria	30% componente Progetto
1	6.000,00	4.200,00 €	350,00 €	1.800,00 €
2	9.420,00	6.594,00 €	549,50 €	2.826,00 €
3	12.240,00	8.568,00 €	714,00 €	3.672,00 €
4	14.760,00	10.332,00 €	861,00 €	4.428,00 €
5	17.100,00	11.970,00 €	997, 00 €	5.130,00 €

7.2 Utilizzo componente finanziaria

L'utilizzo della componente finanziaria può essere condizionato al sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016.

I benefici economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

7.3 Utilizzo componente progettuale

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, dovrà essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione di altre opportunità a valere su altre fonti di finanziamento (esempio Fondo povertà), oppure a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Fermo restando il principio generale in cui non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio, ad eccezione dell'eventuale indennità di partecipazione ad un Tirocinio e al Premio scuola, si precisa che i Comuni e/o gli Ambiti PLUS, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative, possono prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle risorse destinate ai Progetti di inclusione attiva anche già collaudate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi simili. Si riportano alcuni esempi: erogazione degli interventi attraverso voucher previo accreditamento dei fornitori, convenzioni con enti/strutture attive sul territorio compresi gli enti del Terzo Settore e i centri di formazione, incarichi professionali, personale impiegato alle dirette dipendenze dell'Ente (es. educatori professionali, psicologi, mediatori), affidamenti esterni di servizi per mezzo di procedure di appalto, acquisto diretto di materiali, ecc.

In quei Comuni in cui emerga che il ricorso alle procedure sopra descritte non corrisponda agli interessi dell'ente in termini di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, può essere straordinariamente ammesso il trasferimento di parte delle risorse, per particolari interventi (es. pagamento di professionisti privati, pagamento di corsi per il conseguimento di attestati, compresi la patente di guida, ecc), direttamente ai destinatari. Si precisa che tale situazione potrà configurarsi soltanto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sostenuta o da sostenere. In quest'ultimo caso il beneficiario, una volta che avrà provveduto al pagamento della spesa, dovrà comunque darne prova producendo la relativa documentazione (es. fattura o altro documento contabile, copia del pagamento, ecc.).

I Progetti di inclusione potranno essere attuati anche attraverso la gestione associata in Ambito PLUS.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, il REIS concorre alla realizzazione di interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027, quali ad esempio, dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità già sperimentati con la programmazione REIS del triennio 2021-2023.

7.4 Dote educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc.;
- sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curricolari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc.);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7.5 Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di Percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

In continuità con la programmazione REIS 2021-2023 possono essere attivati i Servizi a favore della collettività e il Premio scuola.

7.6 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito PLUS di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I Progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli Ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

I Comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito dell'assegno di inclusione, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

7.7 Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta alla componente finanziari REIS, a valere sulla quota di progetto (30%), un premio monetario di euro 150,00 per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media dell'8
Secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Art. 8 – Limitate casistiche eccezionali di Progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1978, sarà cura del Servizio sociale professionale, anche con il raccordo dei competenti Servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Come già disciplinato all'articolo 5 delle presenti Linee guida, sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con un Budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

Art. 9 – Gestione dello stanziamento

L'elaborazione del Progetto di inclusione permette il calcolo e la definizione del valore della quota di progetto, per ciascun nucleo beneficiario.

È possibile far gravare la quota di progetto anche su eventuali altre fonti di finanziamento o altre opportunità offerte dalle competenti istituzioni territoriali.

Si riportano di seguito alcuni esempi delle possibilità di copertura delle spese dei Progetti:

- Famiglia 1 – progetto con interventi finanziati da REIS;
- Famiglia 2 – progetto con interventi finanziati da Fondo Povertà (FP);
- Famiglia 3 – progetto con interventi finanziati da Supporto Formazione Lavoro (SFL);
- Famiglia 4 – progetto con intervento finanziato da PON Inclusione.

L'eventuale "risparmio" della quota di progetto permetterà lo scorrimento della graduatoria degli ammessi al beneficio, come esemplificato nella tabella seguente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Posizione in graduatoria nuclei	Quota finanziaria annua	Quota finanziaria mensile	Quota di progetto complessiva	Budget di inclusione	Fabbisogno complessivo
	a)	b)	c)	d = (a)+(c)	
nucleo 1	8.604,96 €	717,08 €	3.687,84 €	12.292,80 €	12.292,80 €
nucleo 2	3.864,00 €	322,00 €	Fondo Povertà	3.864,00 €	*16.156,80 €
3	3.849,96 €	320,83 €	SFL	3.849,96 €	20.006,76 €
4	7.396,48 €	616,37 €	PON	7.396,48 €	27.403,24 €
5	3.143,28 €	261,94 €	1.347,12 €	4.490,40 €	31.893,64 €
6	4.774,00 €	397,83 €	2.046,00 €	6.820,00 €	38.713,64 €
7	2.786,56 €	232,21 €	1.194,24 €	3.980,80 €	42.694,44 €
8	2.520,00 €	210,00 €	1.080,00 €	3.600,00 €	46.294,44 €
9	4.984,70 €	415,39 €	2.136,30 €	7.121,00 €	53.415,44 €
10	2.296,00 €	191,33 €	984,00 €	3.280,00 €	56.695,44 €
11	2.241,12 €	186,76 €	960,48 €	3.201,60 €	59.897,04 €
12	3.290,00 €	274,17 €	1.410,00 €	4.700,00 €	64.597,04 €
13	4.368,00 €	364,00 €	1.872,00 €	6.240,00 €	70.837,04 €
14	5.163,20 €	430,27 €	2.212,80 €	7.376,00 €	78.213,04 €
15	3.266,90 €	272,24 €	1.400,10 €	4.667,00 €	82.880,04 €
16	1.960,00 €	163,33 €	840,00 €	2.800,00 €	85.680,04 €
17	4.933,04 €	411,09 €	2.114,16 €	7.047,20 €	92.727,24 €
18	5.724,04 €	477,00 €	2.453,16 €	8.177,20 €	100.904,44 €
19	1.859,20 €	154,93 €	796,80 €	2.656,00 €	103.560,44 €
20	3.705,52 €	308,79 €	1.588,08 €	5.293,60 €	108.854,04 €
21	4.853,10 €	404,43 €	2.079,90 €	6.933,00 €	115.787,04 €
22	3.469,76 €	289,15 €	1.487,04 €	4.956,80 €	120.743,84 €
23	2.582,02 €	215,17 €	1.106,58 €	3.688,60 €	124.432,44 €
24	3.369,24 €	280,77 €	1.443,96 €	4.813,20 €	129.245,64 €
25	4.553,60 €	379,47 €	1.951,54 €	6.505,14 €	135.750,78 €
26	4.229,58 €	352,46 €	1.812,68 €	6.042,25 €	141.793,03 €
27	1.400,00 €	116,67 €	600,00 €	2.000,00 €	143.793,03 €
28	3.052,84 €	254,40 €	1.308,36 €	4.361,20 €	148.154,23 €
29	2.290,82 €	190,90 €	981,78 €	3.272,60 €	151.426,83 €

* L'importo di 16.156,80 è dato dalla somma del Budget di inclusione dei primi due nuclei in graduatoria (d1+d2) e seguenti, sino all'utilizzo della disponibilità economica complessiva.

La convocazione dei nuclei, la presa in carico e l'elaborazione del progetto di inclusione proseguiranno fino all'esaurimento del finanziamento complessivo assegnato al comune.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10 - Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura;
- b) omettano di comunicare l'ammissione all'assegno di inclusione;
- c) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'Equipe multidisciplinare.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Adl o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di Adl;
- la eventuale ridefinizione della "quota di progetto" in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Adl) i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art. 11 - Sistema informativo. Monitoraggio, rendicontazione, valutazione e verifica

Per l'annualità 2024, il sistema informativo necessario al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle attività relative al REIS è il Sistema Informativo delle Politiche Sociali (SIPSO), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), finanziato dai fondi FESR e FSE 2014-2020.

I Comuni titolari delle risorse destinate all'attuazione del REIS alimentano il sistema informativo SIPSO con:

- la comunicazione degli esiti delle graduatorie degli Avvisi REIS;
- l'inserimento delle anagrafiche dei destinatari del REIS;
- i dati relativi al fabbisogno finanziario;
- i dati relativi all'avanzamento dell'erogazione dei sussidi;
- l'inserimento delle informazioni sull'avvio dei Progetti di inclusione attiva, nonché le risorse destinate a ciascun progetto e le finalità;
- i dati relativi agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale n. 18/2016 e dalle presenti Linee guida.

Dall'annualità 2025, i sistemi di monitoraggio e rendicontazione verranno integrati con la piattaforma regionale relativa alla domanda informatizzata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12 - Controlli

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Linee guida.

Art. 13 - Governance per l'attuazione del REIS

La governance del REIS è assicurata dal Tavolo permanente regionale per l'attuazione delle misure di contrasto alla povertà¹, con il compito:

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 18/2016;
- di proporre eventuali modifiche alle presenti Linee guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disponibili (statali, regionali e comunitarie).

Il Tavolo permanente si avvarrà dell'Osservatorio regionale sulle povertà, istituito ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con in particolare le seguenti finalità:

- a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);
- b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).

La Regione altresì, tramite la Direzione generale delle Politiche Sociali, assume le seguenti funzioni:

- relazioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il coordinamento della Misura regionale con quella nazionale;
- collaborazione con l'INPS, al fine di poter fruire delle banche dati INPS, nelle attività di attuazione del REIS e nel monitoraggio e valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del sistema Regione;
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo settore, con gli ordini e le associazioni professionali, con le organizzazioni sindacali, che costituisca il riferimento unitario per gli Ambiti PLUS / Enti Locali nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;
- convocazione degli Ambiti PLUS per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di modalità operative dei "tavoli tematici dedicati" (previsti dall'articolo 9 della legge regionale n. 18/2016), che ogni Ambito PLUS è chiamato ad istituire nel proprio territorio.

In particolare, il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo ai Comuni e, ove sussistono

¹ Istituito con decreto Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n.4324/Dec.A/32 del 2.8.2018.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

le condizioni, agli Ambiti PLUS la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'Equipe multidisciplinare, utilizzando le risorse all'uopo dedicate.

L'Equipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti PLUS che non abbiano provveduto, sono tenuti ad istituire i suddetti organismi.

Pertanto, le attività di monitoraggio di competenza regionale dovranno riguardare anche la verifica della reale istituzione degli organismi previsti dal richiamato comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 18/2016 e le modalità di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie indirizzate al rafforzamento degli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS finalizzato all'attuazione del REIS.

Art. 14 - Economie fondo regionale

Le economie di spesa maturate dai Comuni e dagli Ambiti PLUS, sulle risorse del Fondo regionale destinato a dare attuazione al REIS, dall'annualità di stanziamento 2022 e seguenti, sono riversate nel bilancio regionale per essere destinate ad integrare il medesimo Fondo per gli anni 2024 e seguenti, a copertura del fabbisogno certificato dai Comuni attraverso il sistema SIPSO e la Piattaforma regionale.

Art. 15 - Economie e termini utilizzo del cofinanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali

15.1 Le economie di spesa maturate dagli Ambiti PLUS a valere sulla prima annualità del triennio 2021-2023 del Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) assegnate ad integrazione del Fondo regionale destinato al REIS, ai sensi delle Delib.G.R. n. 50/45 del 28.12.2021 e n. 35/49 del 22.11.2022, restano nella disponibilità degli Ambiti PLUS per essere destinate a cofinanziare il REIS mediante trasferimento ai Comuni richiedenti, sulla base dei criteri di riparto fissati nelle predette deliberazioni. Le suddette economie sono destinate prioritariamente a cofinanziare la chiusura del REIS 2023; le risorse residue sono destinate a cofinanziare il fabbisogno delle successive annualità, restando nella disponibilità degli enti suddetti.

15.2 Le ulteriori risorse del FNPS del triennio 2021-2023 trasferite agli Ambiti PLUS, ai sensi delle Delib.G.R. n. 50/45 del 28.12.2021 e n. 35/49 del 22.11.2022, sono destinate a cofinanziare il REIS mediante trasferimento ai Comuni richiedenti, sulla base dei criteri di riparto fissati nelle suddette deliberazioni.

I termini per la spendita e la rendicontazione delle suddette risorse del FNPS sono fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel decreto di riparto del Fondo a cui si rimanda e sono oggetto di specifiche circolari trasmesse dalla Direzione generale Politiche Sociali a tutti gli Ambiti PLUS.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte seconda — Altri interventi di contrasto alla povertà

In continuità con la Parte seconda prevista nelle Linee guida per il triennio 2021-2023, in caso di mancata ammissione al REIS, le Amministrazioni comunali possono erogare un sostegno economico, in forma straordinaria, in favore di nuclei in condizioni di significativa fragilità socioeconomica, di emarginazione e di vulnerabilità, attestate dai Servizi sociali professionali competenti.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune.

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio sociale comunale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base per un valore massimo pari a euro 15.000 di ISEE, sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare non attestabile dall'ISEE corrente;
- della situazione sanitaria precaria, in assenza o attesa dei relativi benefici economici, con particolare attenzione ai pazienti dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare;
- le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggioenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex articolo 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

La durata di erogazione non potranno superare quelli previsti per il REIS di cui alla Parte prima delle presenti Linee guida.

Il valore massimo sarà pari a euro 200 moltiplicato la scala di equivalenza ai fini ISEE senza maggiorazioni, come specificato nella seguente tabella

N. componenti	Scala di equivalenza	Importo mensile
1	1	200,00 €
2	1,57	314,00 €
3	2,04	408,00 €
4	2,46	492,00 €
5	2,85	570,00 €



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.

Le economie di spesa maturate dai Comuni e dagli Ambiti PLUS, sulle risorse regionali e del Fondo nazionale Politiche Sociali assegnate per la Parte seconda delle Linee guida REIS del triennio 2021-2023, restano nella disponibilità dei rispettivi comuni e Ambiti PLUS per dare attuazione agli altri interventi di contrasto alla povertà di cui alla Parte seconda delle presenti Linee guida.

I termini per la spendita e la rendicontazione delle suddette risorse del FNPS sono fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel decreto di riparto del Fondo a cui si rimanda e sono oggetto di specifiche circolari trasmesse dalla Direzione generale Politiche Sociali a tutti gli Ambiti PLUS.